

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

Art. 35

(Disposizioni relative alla legge regionale 15/2000)

1. Per le domande presentate entro il mese di aprile 2017, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), l'ammissibilità a contributo e la quantificazione della spesa ammissibile sono determinate applicando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres. (Regolamento di esecuzione della LR 8 agosto 2000, n. 15 per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare. Approvazione). Le risorse disponibili sono ripartite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle spese ammissibili.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 273.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.